



COMUNE DI PIEVE DI CENTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Verbale n. 19 del 10/12/2024

Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

La Dott.ssa Luisella Colombo, Revisore unico del Comune di Pieve di Cento, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23/04/2024;

Ricevuta la richiesta di parere di competenza sulla proposta di deliberazione n. 59/2024 del Consiglio Comunale avente come oggetto "Regolamento per la disciplina del Canone unico patrimoniale";

Esaminata la suddetta proposta di deliberazione consiliare e l'allegato Regolamento modificato in base alle proposte di modifica;

Considerate:

- le disposizioni dell'art. 1 della Legge 160/2019, comma 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, con specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, l'individuazione della tipologia e il numero degli impianti pubblicitari autorizzabili, la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;
- le disposizioni recate dal comma 837 dell'art. 1 della Legge 160/2019, secondo il quale i Comuni istituiscono con proprio Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del Canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 842, e alla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente;

Tenuto conto che:

- che i Comuni con deliberazione di Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- che l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 prevede che "Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto il Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale attualmente in vigore approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2021 e successivamente modificato deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/11/2023;

Preso atto che l'Amministrazione comunale ha manifestato al necessità di apportare correttivi agli articoli n. 16 e n. 27 del suddetto Regolamento e la volontà di introdurre il Canone unico patrimoniale anche per i passi carrai collocati sulle strade comunali, dato che per quelli collocati sulle strade provinciali è già previsto e riscosso dalla Città metropolitana di Bologna;

Preso atto che la proposta di modifica al Regolamento è stata oggetto di valutazione intersettoriale congiunta tra i funzionari dei Settori coinvolti a vario titolo nella gestione del suolo pubblico;

Rilevato che il Regolamento che sarà approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2025;

Verificato che il suddetto Regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'Ente in materia di regolamentazione e di quanto previsto dagli artt. 821 e 837 della Legge 160/2019;
- nel rispetto del requisito della completezza del Regolamento stesso;

Verificato, inoltre, che il suddetto Regolamento è coerente con quanto previsto dagli altri Regolamenti attualmente in vigore nell'Ente in materia di entrate;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare la lettera b) punto 7;

Il Revisore unico

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di sua competenza, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/2024 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina del Canone unico patrimoniale".

Si raccomanda inoltre che la suddetta deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Pieve di Cento, 10 dicembre 2024

Il Revisore dei Conti
dott.ssa Luisella Colombo

